ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di rimini

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO

Approvato con delibera Consiglio n. 28/2026 in data 09.03.2026

Art. 1 - Oggetto del regolamento 3
TITOLO I – CONCESSIONE DEL PATROCINIO 3
Art. 2 - Definizione di patrocinio 3
Art. 3 - Soggetti beneficiari 3
Art. 4 - Casi eccezionali 3
Art. 5 - Ambiti di richiesta del patrocinio 4
Art. 6 - Concessione del patrocinio 4
Art. 7 - Criteri per la concessione 4
Art. 8 - Utilizzo del logo dell'Ordine 5
Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande 5
Art. 10 - Istruttoria della pratica 5
Art. 11 - Sanzioni 5

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento è adottato secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla legge n. 15 del 11 febbraio 2005.
Esso contiene le norme che fissano i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Ordine assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa.

TITOLO I – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 2 - Definizione di patrocinio
Il Patrocinio:

- rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'Ordine ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio provinciale e ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche, sociali e celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Ordine.
- non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Ordine.
- la concessione è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento dell'Ordine, quali l'erogazione di contributi, sovvenzioni e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.
- non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).

Art. 3 - Soggetti beneficiari
Possono essere beneficiari del patrocinio:

a) soggetti pubblici: Ordini, Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione del logo dell'Ordine. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Art. 4 - Casi eccezionali
In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio dell'Ordine può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza e promozione dei fini istituzionali dell'Ordine.

Art. 5 - Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio, l'Ordine favorisce la realizzazione sul territorio provinciale di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura dell'Ordine, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni che possano promuovere l'architettura attraverso iniziative teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri; di promozione artistica e culturale; di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali; di sostegno e valorizzazione delle architetture locali;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione dell'attività professionale, economica, e del settore edilizio del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo in genere;

Art. 6 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio dell'Ordine può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5 qualora questi abbiano un valore sociale e professionale;
2. Il Presidente, a seguito dell'istruttoria effettuata dagli uffici, concede con propria nota il patrocino e dispone che venga comunicato agli interessati;
3. Il patrocino dell'Ordine consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine dell'Ordine, unitamente alla dizione "Con il patrocinio dell'Ordine";
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il riconoscimento di patrocinio non implica in alcun modo il riconoscimento di attività formativa o il successivo riconoscimento di crediti formativi professionali, come previsti dal DPR 137/2012;
6. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ordine, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo;
7. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere, a proprie spese, in base alle leggi, ai regolamenti;
8. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione CNAPPC che si riserva di riesaminare la domanda;
9. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dell'Ordine, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta;
10. L'Ordine può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Ordine.

Art. 7 - Criteri per la concessione e diritti di segreteria ***(Modello B)***

La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ordine, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche dell'Ordine;

b) legame con la professione dell'architetto e la promozione dell'architettura;
c) rilevanza dell'iniziativa, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
d) significatività del richiedente tra l'immagine dell'Ordine e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
e) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche.

Art. 8 - Utilizzo del logo dell'Ordine

1. Il soggetto patrocinato utilizza il logo dell'Ordine negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Ordine. Il ruolo dell'Ordine è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
2. L'Ordine si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.
3. È vietata la riproduzione e l'uso del logo dell'Ordine per fini commerciali e politici. L'utilizzo del logo dell'Ordine, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Presidente che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio dell'Ordine, ovvero la concessione dell'utilizzo del logo dell'Ordine, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 45 giorni dalla data di svolgimento dell'evento.
2. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Presidente dell'Ordine, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dell'Ordine, reperibile presso gli uffici del medesimo e sul portale al seguente link: https://www.architettirimini.net/formazione/patrocinio/ **(Modello A).**
3. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ordine, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 10 - Istruttoria della pratica

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocino verrà emesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa nella Newsletter settimanale dell'Ordine.

Art. 11 - Sanzioni

Qualora il patrocinio o il logo dell'Ordine venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nello stesso contenute, l'Ordine si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio avrà una sanzione non inferiore a Euro 2.000,00.